

PROGETTO “SOLIDARIETA’ E DIRITTO”: BIENNIO 2021/2022

1. OGGETTO

Il presente capitolato disciplina l'individuazione del soggetto attuatore e gestore del progetto per i titolari di protezione internazionali.

Il Comune di Malnate, in qualità di ente capofila, intende assicurare la prosecuzione del Progetto “Solidarietà e diritto” che è in essere dal 2001 ed è finalizzato ad attivare una forma di accoglienza integrata per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti.

I servizi minimi garantiti vengono erogati non in un'ottica assistenzialistica che vede il beneficiario come mero fruitore, bensì con modalità che ne promuovano l'attivazione e il perseguimento dell'autonomia.

Il modello dell'accoglienza integrata proposto vede il suo fondamento nella centralità del territorio in cui si attua, nella costituzione di una rete di soggetti pubblici e privati che sostengano e promuovano i percorsi dei beneficiari. Pertanto tra i servizi erogati viene dato risalto all'orientamento e accompagnamento a tutti i servizi presenti sul territorio al fine di acquisire in ambiente protetto le competenze necessarie per potersi integrare su tutto il territorio nazionale.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nell'affidamento della gestione del servizio di accoglienza integrata a favore di 26 (ventisei) beneficiari, di cui 9 uomini adulti singoli e 17 appartenenti ai nuclei familiari (composti rispettivamente da 4, 4, 4 e 5 persone).

3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E SERVIZI MINIMI GARANTITI

I servizi minimi da garantire sono, ex art. 34 Decreto Ministeriale 18/11/2019, i seguenti:

a) accoglienza materiale:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori;

b) Mediazione linguistico-culturale: il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati al fine di facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;

- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;

- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;

- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;

- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;

e) Formazione e riqualificazione professionale:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;

- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);

- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;

- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;

- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;

- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;

- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

i) Orientamento e accompagnamento legale:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;

- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;

- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;

- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

l) Tutela psico-socio-sanitaria:

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

4. STRUTTURE

Per l'espletamento del servizio il soggetto attuatore si impegna a mettere a disposizione quattro strutture di accoglienza, così meglio individuate:

- 1 struttura di accoglienza per 5 uomini adulti;

- 1 struttura di accoglienza per 4 uomini adulti;
- 1 struttura di accoglienza per 4 posti per nucleo familiare;
- 1 struttura di accoglienza per 5 posti per nucleo familiare.

Le strutture dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, ex art. 19 Decreto Ministeriale 18/11/2019:

- a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b) immediatamente e pienamente fruibili;
- c) ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto;
- d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
- h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.